



CASSA LOMBARDA

## **REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE  
(Banca d'Italia - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011)  
IN MATERIA DI "ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI  
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI"

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 giugno 2013,  
previo parere motivato e vincolante degli Amministratori Indipendenti  
e del Collegio Sindacale*

## INDICE

PREMESSA.....	4
1. FONTI NORMATIVE .....	4
2. DEFINIZIONI .....	5
3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	8
3.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI .....	8
3.2 LIMITI PRUDENZIALI E MODALITÀ DI CALCOLO.....	9
3.3 LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	10
3.3.1 LE OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA.....	15
A. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	15
B. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	16
3.3.2 LE OPERAZIONI AVENTI NATURA DIVERSA DA QUELLA CREDITIZIA.....	17
3.4 LE OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB.....	17
3.5 LE OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO .....	18
3.6 OPERAZIONI ORDINARIE COMPIUTE A CONDIZIONI STANDARD O DI MERCATO .....	18
3.7 CASI DI URGENZA.....	19
3.8 LE OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	19
3.9 LE DELIBERE QUADRO .....	19
3.10 OPERAZIONI COMPORTANTI PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI .....	20
4.OBBLIGHI INFORMATIVI – SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA .....	20
5. RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE" .....	20
6. OBBLIGHI DI INFORMATIVA E MONITORAGGIO.....	20
7. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO SUL SITO INTERNET .....	21
8. PROCEDURE INFORMATICHE .....	22
9. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO .....	22
10. DISPOSIZIONI FINALI .....	22
ALLEGATO 1 – LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO .....	23

<b>ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI CALCOLO .....</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATO 3 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL'ITER DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>25</b>
<b>ALLEGATO 4 – FLUSSI INFORMATIVI .....</b>	<b>27</b>

## PREMESSA

Il presente "Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati" (di seguito "Regolamento") è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Lombarda S.p.A (di seguito "Banca") in attuazione di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 (aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei Soggetti Collegati".

La materia è regolata anche da numerose preesistenti fonti normative che mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per clienti ed azionisti.

Il Regolamento disciplina l'iter di individuazione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere direttamente o indirettamente dalla Banca, assumendo regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, nonché a definire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

### 1. FONTI NORMATIVE

La materia è regolata:

#### ➤ dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), per il quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale sul contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché sull'organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni;
- articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia disciplina, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, l'Organo di Vigilanza può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4-ter, per il quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-quater, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

#### ➤ dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

#### ➤ il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;

- **l'articolo 136 del TUB** - come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, *sub art. 24 ter* - che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo;
- **l'articolo 2391 del codice civile**, in tema di interessi degli amministratori;
- **l'articolo 2634 del codice civile**, sul reato di infedeltà patrimoniale;
- **l'articolo 137 del TUB**, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
- **il documento denominato "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria"**, originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell'ottobre 2006, con particolare riferimento al "*Principio 11 – Esposizioni verso parti collegate*" in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate, e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate normalmente alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si definiscono:

- ⇒ "*Parte Correlata*", i soggetti di seguito indicati, in ragione delle relazioni intrattenute con la Banca, ossia:
  1. l'esponente aziendale;
  2. il partecipante;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  4. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca o una società del gruppo di appartenenza è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- ⇒ "*Parte Correlata non Finanziaria*", una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- ⇒ "*Soggetti Connessi*": 1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata; 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata; 3. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- ⇒ "*Soggetti Collegati*", l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;

- ⇒ *"Controllo"*, ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo, nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tale caso, si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- ⇒ *"Influenza Notevole"*, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole, almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza, secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando essa sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- ⇒ *"Esponenti Aziendali"*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e il Direttore Generale;
- ⇒ *"Partecipante"*, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- ⇒ *"Stretti Familiari"*, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- ⇒ *"Intermediari Vigilati"*, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- ⇒ *"Attività di Rischio"*, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;

- ⇒ *"Garanzia Collettiva"*, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- ⇒ *"Patrimonio di Vigilanza"*, l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- ⇒ *"Amministratore Indipendente"*, l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- ⇒ *"Operazione con Soggetti Collegati"*, la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati: i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; ii) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- ⇒ *"Operazione di Maggiore Rilevanza"*, l'Operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato 2, alla voce *"Indice di rilevanza del controvalore"*. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato, alla voce *"Indice di rilevanza dell'attivo"* (cfr. Allegato 2). In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;
- ⇒ *"Operazione di Minore Rilevanza"*, l'operazione con Soggetti Collegati, il cui controvalore sia superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) ed inferiore alla soglia del 5% prevista per le operazioni di Maggiore Rilevanza;
- ⇒ *"Operazione Ordinaria"*, l'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca, e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard tenendo conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- ⇒ *"Operazione di importo esiguo"*, l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore è minore o uguale a € 250.000,00 (duecentocinquantamila);
- ⇒ *"Unità Organizzative della Banca"*: le Direzioni e le Unità di Staff come definite nel Regolamento Interno e nell'Organigramma aziendale;
- ⇒ *"Dipendenze"*: la Sede, le Filiali e le Agenzie della Banca;
- ⇒ *"Disposizioni sul Governo Societario"*, le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, e la "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009.

### 3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Sono di seguito descritte le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

L'Unità Organizzativa della Banca che ha in carico l'operazione:

1. identifica la controparte come Soggetto Collegato;
2. determina il controvalore dell'operazione in esame;
3. valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati con riferimento all'Allegato 1 "*Limiti prudenziali alle attività di rischio*"; in caso di superamento dei limiti alle attività di rischio l'operazione non può essere conclusa;
4. verifica se l'operazione in esame rientra in uno dei casi di esenzione; in particolare:
  - a. accerta che l'operazione in esame abbia le caratteristiche per essere considerata "ordinaria";
  - b. verifica il controvalore dell'operazione rispetto alla soglia di esiguità;
  - c. verifica se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro;
5. qualora l'operazione in esame non rientri in un caso di esenzione, ovvero sia stata accertata la sussistenza di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate superino le soglie di minore rilevanza, l'Unità Organizzativa della Banca che ha in carico l'operazione:
  - a. predispone e invia al Direttore Generale specifica documentazione utile alla valutazione dell'operazione;
  - b. attende le disposizioni impartite dall'organo competente alla delibera dell'operazione per dare successivamente corso alla stessa.

I dati dell'operazione sono comunque registrati all'interno del sistema informativo aziendale anche al fine di monitorare e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni normative.

#### 3.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Banca censisce in modo completo ed aggiornato *ex ante* – vale a dire prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura – le proprie Parti Correlate (Esponenti Aziendali, partecipanti al capitale della Banca, società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole).

Il censimento è effettuato anche *ex post*, al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della Banca, che vi siano rapporti di collegamento.

Tale censimento *ex post* è effettuato nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità e non comporta l'obbligo di rivedere la contrattualistica generale per richiedere ad ogni nuovo cliente, in fase di instaurazione del rapporto, se egli sia o meno, per qualsiasi ragione, collegato alla Banca.

Ciascuna Parte Correlata prima ed indipendentemente dalla instaurazione di relazioni creditizie o di altra natura con la banca, fornisce alla stessa, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei propri soggetti connessi utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (cfr allegati lettere H,I).

In particolare, le Parti Correlate dovranno fornire le seguenti informazioni:

1. l'elenco delle società e delle imprese anche costituite in forma non societaria controllate dalle Parti Correlate ;
2. l'elenco dei soggetti che controllano il partecipante;
3. l'elenco dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune controllo con la medesima parte correlata;
4. l'elenco degli Stretti Familiari e degli affini sino al secondo grado<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Per "stretti familiari" si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla Banca o esserne influenzati, tra cui i conviventi. Si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato ed i parenti e gli affini entro il secondo grado. Per quanto gli affini entro il secondo grado non siano soggetti collegati ai sensi della



5. l'elenco delle società controllate dagli Stretti familiari.

La Banca verifica tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso (es. Cerved, Centrale dei rischi, ecc.) e, se necessario, integra il censimento fornito dalla parte correlata. I soggetti qualificabili come Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento sono tenuti a cooperare con la Banca al fine di consentire il censimento corretto, completo e aggiornato dei Soggetti Connessi, e segnalando tempestivamente per il tramite della Segreteria Generale/Legale le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

L'Unità Organizzativa della Banca responsabile delle attività connesse al censimento è la Segreteria Generale/Legale che si avvale del supporto delle strutture della Banca per l'inserimento dei dati nei sistemi informativi.

L'Ufficio Gestione Dati censisce le informazioni nella procedura anagrafe e attribuisce i collegamenti previsti. Nell'attività di censimento dovrà essere assicurata la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni economiche e giuridiche.

Nella definizione dei collegamenti, la procedura anagrafe tiene conto delle eventuali cointestazioni (si considerano le cointestazioni in cui almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato) in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tali rapporti alle disposizioni previste dalla Procedura e dal presente Regolamento.

All'elenco e alle informazioni inerenti i Soggetti Collegati hanno accesso tutte le funzioni aziendali per le attività di propria competenza.

### 3.2 LIMITI PRUDENZIALI E MODALITÀ DI CALCOLO

Altro fondamentale presidio, volto ad evitare che la Banca si esponga a distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e ad una inadeguata misurazione dei rischi rispetto alle operazioni con Soggetti Collegati, è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti di detti soggetti.

I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti riportati nell'Allegato 1.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi contenuta nel Titolo V, Capitolo 1, Sezione III delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", emanate dalla Banca d'Italia.

A tale ultima disciplina si rinvia, altresì, in relazione alle garanzie personali e finanziarie ed alla applicabilità del principio di sostituzione.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti dalla volontà o dalla colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. La Banca predispone un piano di rientro che dovrà essere

---

presente disciplina – e pertanto non si applichino alle operazioni poste in essere nei loro confronti i presidi autorizzativi ed i limiti prudenziali –, la Banca li censisce come stretti familiari di una parte correlata, tenendo tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Per le nozioni di parentela ed affinità si rinvia agli artt. 75, 76 e 78 Cod. Civ. Sono, pertanto censiti quali Soggetti Collegati, in forza del grado di parentela intercorrente con l'esponente aziendale, oltre al coniuge non legalmente separato ovvero al convivente *more uxorio*: i suoi genitori ed i suoi figli (1° grado), il suocero e la suocera, il genero e la nuora (affini di 1° grado), nonni, i nipoti (figli dei figli dell'esponente) ed i fratelli e/o sorelle dell'esponente aziendale e del coniuge (2° grado). A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella:

	nonni genitori	nonni genitori	
Fratelli o sorelle dell'esponente e loro coniuge	ESPONENTE AZIENDALE	CONIUGE	Fratelli o sorelle del coniuge
	Figli e loro coniuge		
	Nipoti (figli dei figli)		

approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 giorni dal superamento del limite. Il piano di rientro è trasmesso, a cura della Segreteria Generale/Legale, alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il piano di superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Banca d'Italia nel Titolo III, Capitolo 1 delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

### 3.3 LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Si definisce Operazione con Soggetti Collegati qualsiasi "transazione che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione".

Non sono operazioni con soggetti collegati e, pertanto, sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Di seguito si riporta la mappatura delle operazioni, rientranti o meno nell'attività bancaria "tipica", che possono essere realizzate con Soggetti Collegati.

AMBITO DI OPERATIVITÀ	TIPO DI OPERAZIONE
<p align="center"><b><i>Finanziamenti attivi</i></b></p>	<p>Comprende i crediti a breve termine ed a medio/lungo termine per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione (anche in sede di revisione dei fidi) sia nella fase di gestione del credito con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la classificazione delle posizioni in default;</li> <li>- la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (incaglio, sofferenza);</li> <li>- il passaggio delle posizioni a perdita.</li> </ul>
<p align="center"><b><i>Altri servizi finanziari/ di pagamento (T.U.B.)</i></b></p>	<p>Con riferimento alle attività ammesse al mutuo riconoscimento ex T.U.B. o, nel caso di Società estere, con riferimento alla regolamentazione locale.</p> <p>Per "servizi di pagamento" si intendono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;</li> <li>2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;</li> <li>3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di</li> </ol>

	<p>pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;</li> <li>- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;</li> <li>- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;</li> </ul> <p>4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;</li> <li>- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;</li> <li>- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;</li> </ul> <p>5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;</p> <p>6) rimessa di denaro;</p> <p>7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.</p>
<b>Operazioni su strumenti finanziari emessi da Soggetti Collegati sui portafogli di proprietà</b>	Comprende l'operatività con oggetto la gestione del portafoglio di proprietà e la gestione delle partecipazioni. Sono incluse solo le operazioni effettuate con Soggetti Collegati sul Mercato Primario.
<b>Operazioni di natura straordinaria</b>	Comprende le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale.
<b>Servizi di investimento (T.U.F./ altri servizi regolamentati)</b>	Comprende le attività di negoziazione, consulenza, collocamento quote fondi e prodotti assicurativi, gestioni individuali, processo di investimento all'interno dell'attività di gestione (sono incluse solo le operazioni effettuate con Soggetti Collegati sul Mercato Primario), Pronti Contro Termine (includibili eventualmente, in relazione al segno dell'operazione, tra le operazioni di raccolta o di finanziamento)
<b>Operazioni di raccolta</b>	Con riferimento alle attività ammesse al mutuo riconoscimento ex T.U.B. o, nel caso di Società estere, con riferimento alla regolamentazione locale: C/C, altre tipologie di deposito (comprende anche i depositi negoziati dalla funzione tesoreria con la Clientela corporate)
<b>Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale</b>	Comprende gli acquisti e, più in generale, il ciclo passivo.
<b>Operazioni su beni immateriali</b>	Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti.
<b>Operazioni immobiliari</b>	Con particolare riferimento alle operazioni di compravendita, di locazione (o forme attigue.)
<b>Operazioni finanziarie e di</b>	Con particolare riferimento all'accensione di finanziamenti (o altre forme

<b><i>indebitamento</i></b>	che determinano una passività) e alla emissione di obbligazioni proprie.
<b><i>Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale: convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi</i></b>	Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.
<b><i>Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro</i></b>	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative).
<b><i>Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni</i></b>	Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto.

Le operazioni indicate nella tabella che precede possono essere classificate come segue:

- ⇒ ***“Operazione di importo esiguo”***, l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore è minore o uguale a € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
- ⇒ ***“Operazione Ordinaria”***, l'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca, e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard tenendo conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- ⇒ ***“Operazione di Minore Rilevanza”***, l'operazione con Soggetti Collegati, il cui controvalore sia superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) ed inferiore alla soglia del 5% prevista per le operazioni di Maggiore Rilevanza;
- ⇒ ***“Operazione di Maggiore Rilevanza”***, l'Operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata, a seconda del tipo di operazione, secondo gli indici di rilevanza di seguito riportati:

**a) “Indice di rilevanza del controvalore”**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) “Indice di rilevanza dell'attivo”**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile,

analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, il loro valore è cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Di seguito si riportano le modalità di determinazione del controvalore delle operazioni, realizzate con Soggetti Collegati.

<b>AMBITO DI OPERATIVITÀ</b>	<b>OPERATIVITÀ DI DETTAGLIO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTROVALORE</b>
<b>Finanziamenti Attivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di impiego in ambito tesoreria: <b>controvalore dell'operazione</b></li> <li>- Sconfinamenti (anche tecnici): <b>importo in autorizzazione</b></li> <li>- Massimale permanente carte di credito a rischio della Banca: <b>massimale della carta</b></li> <li>- Operazioni afferenti al Soggetto Collegato come garante (garanzie ricevute): <b>valore della garanzia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (nelle garanzie di natura personale: <b>limite dell'impegno assunto dal garante Soggetto Collegato</b> con il contratto di garanzia;</li> <li>• nelle garanzie di natura reale, il <b>valore del bene dato dal Soggetto Collegato in garanzia</b>)</li> </ul> </li> <li>- Operazioni afferenti alla gestione del credito (classificazione delle posizioni in default e all'interno dei crediti in default): controvalore dell'esposizione a rischio individualmente intesa</li> <li>- Passaggi a perdita: controvalore dell'esposizione contabilizzata a perdita comprensiva di tutte le componenti economiche negative annesse contabilizzate</li> </ul>
<b>Altri servizi finanziari/di pagamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carte di debito, bonifici, incassi commerciali (RIBA, RID, etc), incasso assegni, etc <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella fase di sottoscrizione del contratto: il controvalore è considerato per definizione inferiore a Euro 250.000 tenuto conto delle tipologie di prodotti/ servizi in oggetto e in funzione di analisi empiriche storiche circa gli effettivi ricavi generati, su base annua, dai prodotti/ servizi medesimi in oggetto</li> <li>• nella fase di esecuzione delle operazioni oggetto di servizio, il controvalore è determinato calcolando <b>l'effettivo ricavo per operazione (commissioni, spese, ...)</b></li> </ul> </li> </ul>

<p><b>Operazioni su strumenti finanziari emessi da Parti Correlate sui portafogli di Proprietà</b></p>	<p>Sono incluse solo le <i>operazioni effettuate con Parti Correlate sul Mercato Primario: controvalore dell'investimento/ disinvestimento</i> (Emittente titolo = parte correlata), <b>calcolato come capitale nominale moltiplicato per il prezzo.</b></p>
<p><b>Servizi di investimento (T.U.F./ altri servizi regolamentati)</b></p>	<p><i>Prestazione dei servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio e collocamento su titoli di terzi non oggetto di collocamento da parte della Banca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella fase di <b>sottoscrizione</b> del contratto il controvalore considerato per definizione inferiore a euro 250.000 tenuto conto delle tipologie di prodotti/ servizi in oggetto e in funzione di analisi empiriche storiche circa gli effettivi ricavi generati, su base annua, dai prodotti/ servizi medesimi in oggetto</li> <li>• nella fase di <b>esecuzione</b> delle operazioni oggetto di servizio, il controvalore è determinato calcolando <b>l'effettivo ricavo per operazione</b> (commissioni di negoziazione, ricavi per tenuta dossier titoli, ...)</li> <li>• nel caso di <b>compravendita di titoli in portafoglio</b> (negoziazioni in c/proprio – contropartita diretta), il controvalore è determinato calcolando l'effettivo ricavo per operazione (commissioni di negoziazione, ricavi per tenute dossier titoli, etc.)</li> </ul> <p><i>Prestazione del servizio di gestione di portafogli (GPM/GPF) e del servizio di consulenza in abbinamento a quello di collocamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella fase di <b>sottoscrizione</b> del contratto il controvalore è considerato <b>per definizione inferiore a euro 250.000</b> tenuto conto delle tipologie di prodotti/ servizi in oggetto e in funzione di analisi empiriche storiche circa gli effettivi ricavi generati, su base annua, dai prodotti/ servizi medesimi in oggetto</li> <li>• <i>nella fase di esecuzione delle operazioni oggetto di servizio, il controvalore è determinato calcolando l'effettivo ricavo per operazione o, laddove non possibile, altri indicatori dimensionali dell'operazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>FONDI: commissioni di sottoscrizione/ di rimborso</i></li> <li>✓ <i>GPM/ GPF: commissioni gestione e di performance</i></li> <li>✓ <i>OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA: ammontare della componente di ricavo effettivo generata dall'operazione o, laddove non determinabile, controvalore dell'investimento da parte della Parte Correlata</i></li> <li>✓ <i>OBBLIGAZIONI E CERTIFICATI: ammontare della componente di ricavo effettivo generata dall'operazione o, laddove non determinabile, controvalore dell'investimento da parte della Parte Correlata</i></li> <li>✓ <i>PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI: valore degli interessi passivi netti pagati al cliente</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Sono incluse solo le operazioni effettuate con Soggetti Collegati sul Mercato Primario</i></p> <p>Processo di investimento all'interno dell'attività di gestione: <b>controvalore importo investito</b></p>
<p><b>Operazioni di raccolta</b></p>	<p><i>Depositi passivi/ pronti contro termine passivi: valore degli interessi passivi netti pagati al cliente</i></p>

	<p><i>Conti correnti (corporate e retail):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nella <i>fase di sottoscrizione</i> del contratto il controvalore è considerato per definizione inferiore a euro 250.000 tenuto conto delle tipologie di prodotti/ servizi in oggetto e in funzione di analisi empiriche storiche circa gli effettivi ricavi generati, su base annua, dai prodotti/ servizi medesimi in oggetto</li> <li>nella <i>fase di esecuzione</i> delle operazioni oggetto di servizio, il controvalore è determinato calcolando <b>l'effettivo ricavo per operazione</b> (canoni, ricavi per singola operazione, interessi passivi in valore assoluto)</li> </ul>
<p><b>Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale</b></p>	<p><i>Ciclo passivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ammontare oggetto del contratto o dell'ordine</b> ovvero,</li> <li><b>ammontare incassato/ pagato</b> (fatturato dalla Parte Correlata)</li> </ul>
<p><b>Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro</b></p>	<p><i>Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per le <i>consulenze spot</i>: <b>controvalore del contratto di consulenza</b> ovvero, in alternativa, <b>stima del costo della consulenza</b> (basata sulla tariffa oraria moltiplicata per numero di ore previste di consulenza)</li> <li>Per <i>rapporti/consulenze continuativi</i>: <b>controvalore su base annua del costo</b> fisso aziendale e/o, controvalore su base annua del costo aziendale della componente di incentivazione (stimando il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati alla risorsa)</li> </ul>
<p><b>Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni</b></p>	<p><i>Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto: <b>controvalore del costo aziendale riferito alla componente fissa e di incentivazione della remunerazione</b></i></p>

### 3.3.1 LE OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA

#### A. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

##### FASE PRE-DELIBERATIVA

La Direzione Crediti, dopo avere accertato - attraverso un'interrogazione dell'Anagrafe - che la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato, istruisce la pratica di fido. Qualora, in base ai dati disponibili, la Direzione Crediti ritenesse mancante la valorizzazione dello status, informa la Segreteria Generale/Legale al fine di effettuare detta valorizzazione.

Compiuti gli adempimenti previsti, l'Organo deliberante prosegue nell'iter di delibera secondo l'ordinario sistema delle deleghe interne e pertanto:

- se l'organo deliberante è il Settorista, il Responsabile del Servizio Fidi o il Responsabile Affidamenti questi, prima della delibera, provvede ad inviare la pratica alla Segreteria Generale e Legale e, per conoscenza, al Responsabile della Direzione Crediti ed al Direttore Generale;

b) se l'organo deliberante è il Responsabile della Direzione Crediti questi, prima della delibera, provvede ad inviare la pratica alla Segreteria Generale e Legale e, per conoscenza, al Direttore Generale;

c) se l'organo deliberante è il Direttore Generale, il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale sottopone la pratica per il parere consultivo al Comitato Crediti e quindi provvede ad inviarla alla Segreteria Generale Legale.

La Segreteria Generale/Legale, sottopone l'operazione agli Amministratori Indipendenti, comunicando la data prevista per la delibera/approvazione e fornendo i seguenti elementi:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca.

Le informazioni devono pervenire agli Amministratori Indipendenti almeno tre giorni prima della data in cui gli stessi sono chiamati ad esprimersi.

Gli Amministratori Indipendenti valutano la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute e, laddove lo ritengano necessario o opportuno, possono acquisire ulteriori elementi su specifici aspetti dell'operazione; inoltre, valutano l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, esprimendo per iscritto al soggetto deliberante, il giorno prima che questo si pronunci, un motivato parere non vincolante. Ove, in sede di esame, venissero riscontrate lacune o inadeguatezze, gli Amministratori Indipendenti dovranno rappresentare le stesse all'interno del parere suddetto al fine di consentire all'organo deliberante di adottare gli eventuali correttivi.

## **FASE DELIBERATIVA**

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario sistema di deleghe interne, fermi restando, ai fini creditizi, i limiti deliberativi operanti relativamente ai "gruppi di rischio" nonché le previsioni di vigilanza, tempo per tempo vigenti, in materia di concentrazione dei rischi e grandi rischi.

L'organo competente delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L'Organo Deliberante dovrà fornire al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa almeno trimestrale relativa alle operazioni concluse e alle loro principali caratteristiche.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non appena deliberate.

## **B. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

### **FASE PRE-DELIBERATIVA**

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le regole descritte alla precedente lettera A) oltre a quanto di seguito specificato.

Gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella di istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di



richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

La richiesta di informazioni viene quindi inoltrata all'Unità Organizzativa della Banca responsabile dell'operazione, per il tramite dell'ufficio Servizio Crediti.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, la Segreteria Generale Legale richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, al quale va resa tempestiva e completa informativa sull'operazione. Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le previsioni dettate per il parere degli Amministratori Indipendenti.

#### **FASE DELIBERATIVA**

Il Direttore Generale trasmette un'adeguata e completa informativa sulle operazioni, corredata dal parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti, al Consiglio di Amministrazione che delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Ferma restando la competenza assembleare a deliberare operazioni con Soggetti Collegati nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonostante il parere contrario degli Amministratori Indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci senza necessità di richiedere il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce inoltre all'Assemblea dei Soci, annualmente, una completa informativa sulle operazioni compiute, per le quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato significative osservazioni.

#### **3.3.2 LE OPERAZIONI AVENTI NATURA DIVERSA DA QUELLA CREDITIZIA**

Qualora un'Operazione con Soggetti Collegati non sia di natura creditizia, l'Unità Organizzativa della Banca responsabile della medesima, dopo avere accertato - attraverso un'interrogazione dell'Anagrafe - che la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato, predispone la proposta di delibera da sottoporre all'Organo deliberante competente, inviando l'originale alla Segreteria Generale Legale e copia per conoscenza al Direttore Generale.

A tali operazioni sono applicabili le stesse regole e i medesimi criteri definiti con riferimento alla fase pre-deliberativa e deliberativa previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza di natura creditizia.

#### **3.4 LE OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB**

Nel caso in cui un'operazione con Soggetti Collegati rientri anche nel campo di applicazione dell'art. 136 del TUB ("*Obbligazioni degli esponenti bancari*"), la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto di seguito.

Le operazioni di Minore rilevanza che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure interne tempo per tempo vigenti, previa informativa scritta, da parte della Funzione aziendale proponente, per il tramite della Segreteria Generale Legale, agli Amministratori Indipendenti da coinvolgere in fase pre-deliberativa mediante trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare l'operazione all'unanimità e con il voto favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale. Il Sindaco eventualmente assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere informato della delibera assunta ricevendo la documentazione relativa; inoltrerà quindi il proprio parere al segretario del CdA.

La delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per le operazioni di Maggiore Rilevanza il flusso informativo di cui sopra deve essere inviato dalla Funzione aziendale proponente che cura le trattative e l'istruttoria (se le Funzioni aziendali sono diverse da ciascuna per quanto di propria competenza, a seconda della fase in cui si trova) già nella fase delle trattative e in quella di istruttoria agli Amministratori Indipendenti, con facoltà da parte degli stessi di richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative, secondo le modalità operative descritte al riguardo nel paragrafo 3.3.1 lett. B).

Le operazioni di importo esiguo rientranti anche nell'ambito applicativo dell'art. 136 TUB devono essere deliberate secondo le procedure previste da tale ultima disciplina, non applicandosi alle stesse i presidi procedurali previsti dal presente Regolamento per le operazioni di minore e maggiore rilevanza.

### 3.5 LE OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Al fine di escludere dall'applicazione delle procedure indicate nei paragrafi che precedono operazioni la cui dimensione appare trascurabile e che, pertanto, non comportano *prima facie* alcun apprezzabile rischio, la Banca adotta la soglia di € 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Sono, pertanto, da considerarsi di importo esiguo le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore è minore o uguale a € 250.000,00 (duecentocinquantamila).

La soglia relativa alle operazioni di importo esiguo deve essere riferita al controvalore di ciascuna operazione.

### 3.6 OPERAZIONI ORDINARIE COMPIUTE A CONDIZIONI STANDARD O DI MERCATO

La Banca esclude l'applicazione dei presidi sopra indicati per quelle operazioni nelle quali concorrono congiuntamente i presupposti di i) ordinarietà e ii) applicazione di condizioni *standard* o di mercato.

Sono ordinarie le Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati che rientrano nell'ordinario esercizio delle attività della Banca, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

La Banca considera come ordinarie non solo le operazioni che rientrano nelle attività tipiche svolte dalla Banca, ma anche le operazioni concluse nell'ambito delle attività di natura strumentale necessarie alla gestione (a titolo di mero esempio, acquisto di beni e servizi strumentali, come autovetture, servizi di pulizia, arredi, etc.).

A tal riguardo, al fine di stabilire in concreto l'ordinarietà o meno delle singole operazioni, la Banca applica i seguenti criteri:

- oggetto: si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento ex art. 1 del TUB, le sole operazioni con Soggetti Collegati che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi, caratterizzate da relativa semplicità dello schema economico-contrattuale;
- ricorrenza: si considerano, per ciascuna delle tipologie di operazioni indicate al punto che precede, solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
- dimensione: si considerano solo le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza (cfr. paragrafo 3.3.1, lettera A);
- termini e condizioni contrattuali: si considerano solo le operazioni con Soggetti Collegati le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni *standard* o prevalenti di mercato.

La Banca considera le condizioni applicate alle singole operazioni come equivalenti a quelle di mercato o *standard* qualora siano disponibili elementi oggettivi di riscontro ovvero parametri in grado di comprovare che l'operazione risulti di interesse per la Banca. Gli elementi oggettivi di riscontro sussistono sempre se le condizioni praticate sono uguali a quelle previste nei confronti della generalità della clientela.

Per le operazioni che comportano la valutazione del rischio creditizio della controparte (concessione di fidi, prestazione di garanzie, etc.), per considerare come ordinaria l'operazione, gli elementi oggettivi di riscontro devono riguardare le condizioni economiche praticate (ad esempio: tasso di interesse), l'opportunità di concedere credito o prestare/ricevere garanzie a favore della controparte, nonché l'ammontare dell'operazione, in funzione del *rating* e delle dimensioni del soggetto.

L'individuazione dei parametri atti a comprovare i presupposti di ordinarietà e di equivalenza alle condizioni *standard*, è posta in essere, sia per le attività tipiche sia per quelle strumentali, *ex ante*, ovvero prima che le operazioni siano concluse, anche sotto forma di *range*.

Al ricorrere dei suddetti presupposti di ordinarietà, le operazioni sono sempre escluse dall'applicazione dei presidi previsti nel presente Regolamento ferma la competenza dell'organo deliberante prevista dalla normativa interna.

### **3.7 CASI DI URGENZA**

Previo inserimento nello Statuto di apposita previsione, la Banca può disapplicare i presidi autorizzativi, per le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, nei casi di urgenza, purché le stesse non siano soggette alla competenza autorizzativa dell'Assemblea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sussistenza del carattere di urgenza dell'operazione deve essere specificamente motivata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte;
- il Consiglio di Amministrazione dovrà informare il Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza, prima del compimento dell'operazione;
- ove il Collegio Sindacale, nonché gli Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere dell'urgenza, ne devono dare pronta informativa al Consiglio di Amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei Soci.

Devono essere garantiti al Collegio Sindacale e, ai fini di eventuali interventi, agli Amministratori Indipendenti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire agli stessi, con frequenza annuale, un adeguato monitoraggio sulle operazioni "urgenti" poste in essere senza l'applicazione dei presidi autorizzativi previsti.

### **3.8 LE OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

In caso di parere negativo espresso dagli Amministratori Indipendenti su Operazioni di Maggiore Rilevanza, non è necessario anche il parere del Collegio Sindacale.

### **3.9 LE DELIBERE QUADRO**

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate siano effettuate sulla base di Delibere Quadro, con efficacia non superiore a un anno, per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni contenute nel paragrafo 3.3, lettere A) e B), sulla base del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell'ambito della singola Delibera Quadro sono autorizzate direttamente dalle Unità Organizzative della Banca competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Alle singole operazioni con Soggetti Collegati concluse in attuazione della Delibera Quadro non si applicano le previsioni di cui al paragrafo 3.3.1, lettere A) e B).

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

### **3.10 OPERAZIONI COMPORTANTI PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI**

In coerenza con i presidi stabiliti nei paragrafi che precedono, al fine di evitare possibili "condizionamenti" ed assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte, ove un'operazione conclusa con Soggetti Collegati dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, gli Amministratori Indipendenti dovranno essere coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione.

### **4. OBBLIGHI INFORMATIVI – SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA**

In attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa, a cura della Direzione Amministrazione e Controllo, con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- le singole operazioni di maggior rilevanza;
- tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno solare con i Soggetti Collegati.

### **5. RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"**

La Banca presidia i potenziali rischi di conflitti di interesse anche con riferimento al c.d. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle disposizioni contenute nel "Documento sulle Politiche Retributive" approvato dall'Assemblea dei Soci, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

Il Personale più rilevante si impegna a dichiarare le situazioni di interesse che, direttamente o indirettamente, possa avere nelle operazioni, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (esempio: concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

L'approvazione delle operazioni con il Personale più rilevante è di competenza del Direttore Generale, nel caso in cui siano rispettati i parametri definiti dal Contratto Integrativo Aziendale. In caso di superamento di detti parametri le operazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, per il tramite della Segreteria Generale Legale, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale informativa semestrale sulle operazioni concluse con il Personale più rilevante.

### **6. OBBLIGHI DI INFORMATIVA E MONITORAGGIO**

Si riportano di seguito i flussi informativi relativi alla gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, sintetizzati nella tabella allegata (Allegato 4).

#### **Obblighi di informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Il Direttore Generale, su delega del Consiglio di Amministrazione, deve trasmettere:

- al Collegio Sindacale un'informativa almeno trimestrale sulle operazioni di maggiore rilevanza concluse dalla Banca con parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e sulle loro principali caratteristiche;

- al Collegio Sindacale una informativa immediata sulle singole operazioni di maggiore rilevanza poste in essere dalla Banca per le quali gli Amministratori Indipendenti o il medesimo Collegio abbiano espresso parere contrario o condizionato;
- all'Assemblea dei soci, almeno annualmente, una completa informativa sulle operazioni compiute per le quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi.

#### **Obblighi di informativa per le Operazioni di Minore Rilevanza**

Ciascun organo deliberante deve fornire al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca un'informativa trimestrale sulle operazioni di minore rilevanza concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate agli organi suddetti non appena deliberate.

#### **Obblighi di informativa per le Operazioni in esecuzione di Delibere Quadro**

L'organo deliberante deve trasmettere trimestralmente un'informativa al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni effettuate in attuazione di una delibera quadro.

#### **Obblighi di informativa per le Operazioni di importo esiguo**

L'organo deliberante deve trasmettere un'informativa trimestrale al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca sulle operazioni di importo esiguo effettuate.

#### **Obblighi di informativa per le Operazioni Ordinarie**

L'Organo Deliberante deve trasmettere al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli Amministratori Indipendenti flussi informativi con cadenza almeno annuale ed almeno di tipo aggregato sulle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### **Obblighi di informativa per le Operazioni Urgenti**

Qualora la possibilità di compiere operazioni in ipotesi di urgenza sia prevista nello Statuto e la relativa deliberazione sia di competenza del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione, gli altri organi (per differenza rispetto all'organo deliberante, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale) ove uno o più di detti organi, nonché gli Amministratori Indipendenti, ritengano non sussistente il carattere dell'urgenza ne danno pronta informativa agli altri e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei Soci.

Qualora, invece, la deliberazione di un'operazione compiuta in ipotesi di urgenza non è di competenza del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione ma di altre funzioni aziendali, dovranno essere garantiti flussi informativi almeno di tipo aggregato e con cadenza almeno annuale al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni e sulle ragioni dell'urgenza.

### **7. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO SUL SITO INTERNET**

La Banca pubblica sul proprio sito internet il presente Regolamento e i relativi aggiornamenti, e lo inserisce nella Relazione annuale sulla gestione, anche mediante riferimento al sito stesso.

## **8. PROCEDURE INFORMATICHE**

La Banca si è dotata di procedure informatiche che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consentono di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

## **9. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione approva e aggiorna con cadenza almeno triennale il presente Regolamento.

L'iter deliberativo relativo a modifiche o integrazioni sostanziali delle procedure contenute nel presente Regolamento assicura il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca e degli Amministratori Indipendenti, con il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale rilasciano un parere vincolante analitico e motivato sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati;
- la Funzione Compliance verifica la rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina suddetta.

I documenti nei quali sono definite le politiche dei controlli interni della Banca sono comunicati all'Assemblea dei Soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del documento "*Politiche in materia di assetti organizzativi e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei Soggetti Collegati*" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2013.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è entrato in vigore dal 31 dicembre 2012 e, comunque, in fase sperimentale dal 1° novembre 2012, a fini di test.

I limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi sono immediatamente operativi.

**ALLEGATO 1 – LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO***(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza)*

<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

## ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI CALCOLO

### METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

c) **"Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- iv) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- v) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- vi) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>2</sup>.

d) **"Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca<sup>3</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.


---

<sup>2</sup> Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.


<sup>3</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".




**Operazioni maggiore rilevanza - Non applicabilità art. 136 TUB**




**Operazioni maggiore rilevanza - Applicabilità art. 136 TUB**



**Operazioni minore rilevanza - Non applicabilità art. 136 TUB**



### Operazioni minore rilevanza - Applicabilità art. 136 TUB



## ALLEGATO 4 – FLUSSI INFORMATIVI

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Organo Deliberante (Allegato G)	Operazioni di <b>importo esiguo</b>	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Responsabile Internal Audit Responsabile Risk Management Responsabile Segnalazioni di Vigilanza	trimestrale	Normativa interna (Regolamento, par. 6)
Organo Deliberante	Operazioni <b>ordinarie</b> concluse e loro principali caratteristiche (anche in forma aggregata)	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Amministratori Indipendenti Responsabile Internal Audit Responsabile Risk Management Responsabile Segnalazioni di Vigilanza	annuale	Disp. Vig., Sez III, § 3.7.2, lett. b) Normativa interna (Regolamento, par. 6)
Organo Deliberante (Settorista, Responsabile Servizio Fidi o Responsabile Affidamenti)	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> non ordinarie proposte	Segreteria Generale Legale e, per conoscenza, al Responsabile della Direzione Crediti e al Direttore Generale	prima della delibera	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1 Normativa interna (Regolamento, par. 3.3.1)
Organo Deliberante (Responsabile Direzione Crediti)	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> non ordinarie proposte	Segreteria Generale Legale e, per conoscenza, al Direttore Generale	prima della delibera	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1 Normativa interna (Regolamento, par. 3.3.1)

Organo Deliberante (Direttore Generale, Comitato Esecutivo, Consiglio di Amministrazione)	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> non ordinarie proposte	Comitato crediti per parere consultivo e quindi alla Segreteria Generale Legale	prima della delibera	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1  Normativa interna (Regolamento, par. 3.3.1)
Organo Deliberante (Allegato A)	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> non ordinarie proposte e loro caratteristiche (controparte, tipo operazione, importo, condizioni, convenienza per la banca, ecc.)	Amministratori Indipendenti	almeno 3 giorni prima della data in cui sono chiamati ad esprimersi	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1  Normativa interna (Regolamento, par. 3.3.1)
Organo deliberante (Allegato D bis)	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> non ordinarie deliberate e loro principali caratteristiche (controparte, organo deliberante, tipo operazione, importo, condizioni, ecc.) sulle quali gli Amministratori indipendenti abbiano reso <b>parere favorevole</b>	Direttore Generale  Consiglio di Amministrazione  Collegio Sindacale  Responsabile Internal Audit  Responsabile Risk Management  Responsabile Segnalazioni di Vigilanza	trimestrale	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)  Normativa interna (Regolamento, par. 6)
Organo deliberante (Allegato E bis)	Operazioni di <b>minore rilevanza</b> non ordinarie deliberate e loro principali caratteristiche (controparte, organo deliberante, tipo operazione, importo, condizioni, ecc.) sulle quali gli Amministratori indipendenti abbiano reso <b>parere contrario o condizionato a rilievi</b>	Direttore Generale  Consiglio di Amministrazione  Collegio Sindacale	Singolarmente non appena deliberate	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)  Normativa interna (Regolamento, par. 6)
Direttore Generale su delega del Consiglio di Amministrazione (Allegato A)	Operazioni di <b>maggior rilevanza</b> proposte e loro principali caratteristiche (controparte, organo deliberante, tipo operazione, importo, condizioni, ecc.)	Amministratori Indipendenti	almeno 3 giorni prima della data in cui sono chiamati ad esprimersi	Normativa interna (Regolamento, par. 3.3.1)

<p>Direttore Generale su delega Consiglio di Amministrazione</p> <p>(Allegato E)</p>	<p>Operazioni di <b>maggior rilevanza</b> deliberate sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso <b>pareri negativi o formulato rilievi</b></p>	<p>Collegio Sindacale</p> <p>Responsabile Internal Audit</p> <p>Responsabile Risk Management</p> <p>Responsabile Segnalazioni di Vigilanza</p>	<p>singolarmente comunicate non appena deliberate</p>	<p>Disp. Vig., Sez: III, § 3.2, lett. f)</p> <p>Normativa Interna (Regolamento par. 6)</p>
<p>Direttore Generale su delega Consiglio di Amministrazione</p> <p>(Allegato F)</p>	<p>Operazioni di <b>maggior rilevanza</b> deliberate sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso <b>pareri negativi o formulato rilievi</b></p>	<p>Assemblea dei soci</p>	<p>annuale</p>	<p>Disp. Vig., Sez: III, § 3.2, lett. f)</p>
<p>Organo Deliberante</p> <p>(Allegato G)</p>	<p>Operazioni di <b>minore rilevanza</b> in attuazione di <b>Delibere-Quadro</b></p>	<p>Direttore Generale</p> <p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>Responsabile Internal Audit</p> <p>Responsabile Risk Management</p> <p>Responsabile Segnalazioni di Vigilanza</p>	<p>trimestrale</p>	<p>Disp. Vig., Sez: III, § 3.5</p> <p>Normativa interna (Regolamento par. 6)</p>
<p>Direttore Generale</p> <p>(Allegato L)</p>	<p>Operazioni deliberate dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione a favore del "Personale più rilevante"</p>	<p>Consiglio di Amministrazione</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>Responsabile Internal Audit</p> <p>Responsabile Risk Management</p>	<p>semestrale</p>	<p>Normativa interna (Regolamento, par. 5)</p> <p>(Politiche par. 1.1.1)</p>

Funzione Risk Management	Esito dell'attività di monitoraggio sull'andamento e ammontare complessivo delle attività di rischio e sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di esposizione al rischio	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Responsabile Internal Audit Responsabile Segnalazioni di Vigilanza	trimestrale	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (Politiche par. 2.1)
Funzione Risk Management	Esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con Soggetti Collegati	mensile	Normativa interna (Politiche par. 2.1)
Funzione Compliance	Esito dell'attività di verifica sull'esistenza e affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	annuale	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (Politiche par. 4.5.)
Internal Audit	Esito dell'attività di verifica sull'osservanza delle politiche interne e su eventuali anomalie	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	secondo il piano di audit	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (Politiche par. 4.5)